

N. 00906/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2010, proposto da:
A.I.C.A.I., Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, ; Dhl
Express Srl, Federal Express Europe Inc., United Parcel Service
Italia Ups Srl; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Livia Magrone
Furlotti, Stefano Sacchetto, Alessandro Tozzi, con domicilio eletto
presso l'avv. Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre, via G. Carducci,
45

contro

Comune di Vicenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Loretta Checchinato, Maurizio Tirapelle, con
domicilio eletto ex lege presso il TAR: Logistic City Center Arl,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trivellato, con domicilio
eletto presso l'avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale,

33; Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Filippetto, e Saverio Sebastiani, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia-Mestre, via Torino 88; Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

per l'annullamento

della determinazione 29.4.2010 prot. PGN 29150, dell'assessore alla mobilità e ai trasporti, recante determinazione di concludere il procedimento avviato con l'apertura di un tavolo tecnico, nel senso di reiterare, nei confronti dei corrieri aerei internazionali, la propria generale disciplina della ZTL che può trovare sintesi nelle ordinanze n. 72012 dd. 29.12.2006 e n. 60181 dd. 31.10.2007. le quali riservano l'accesso in ZTL ai soli veicoli elettrici della controinteressata senza alcuna deroga per i corrieri aerei e riconoscono a Poste Italiane ed ad aziende che operano in dipendenza di contratti d'appalto stipulati con Poste Italiane illimitata facoltà di accesso per lo svolgimento dei servizi postali..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza in Persona del Sindaco P.T. e di Vicenza Logistic City Center Arl e di Poste Italiane S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali (A.I.C.A.I.) odierna ricorrente, si duole della nota del Comune di Vicenza 29 aprile 2010 con la quale, in relazione alle problematiche inerenti alla "Regolamentazione accesso e transito nella zona a traffico limitato", si statuisce di dare in via definitiva applicazione alle ordinanze in precedenza adottate dal medesimo Comune rispettivamente del 29 dicembre 2006 e del 31 ottobre 2007, concernenti da un lato la riserva d'accesso alla ZTL nel centro storico monumentale ai soli veicoli elettrici della Società Vicenza Logistic Center (la Veloce), con esclusione dei corrieri aerei, e, dall'altro, a conferma e a chiarimento di numerose altre precedenti ordinanze, il permesso di accesso viceversa consentito a Poste Italiane s.p.a.

Il tutto, occorre subito precisare, in dichiarata esecuzione della sentenza 3 febbraio 2009 n. 596 della V Sez. del Consiglio di Stato con la quale, in accoglimento del duplice appello presentato sia dal Comune di Vicenza che dalla società Vicenza Logistic Center di cui sopra avverso la sentenza di questo Tribunale favorevole all'odierna ricorrente 23 febbraio 2008 n. 146, si era affermata, in ragione della addotta necessità di salvaguardare la salute pubblica e il patrimonio culturale rappresentato dall'area interessata, la legittimità dell'esclusiva concessa alla suddetta società del trasporto merci

all'interno del centro storico monumentale di Vicenza mediante veicoli a trazione elettrica, salva la deroga, per ciò che qui interessa, a favore delle Poste Italiane s.p.a., in quanto "intestataria di compiti di servizio pubblico universale che gli appellati non svolgono":

Con l'ulteriore precisazione che a tale determinazione il Comune di Vicenza è pervenuto non prima di aver aperto un tavolo di trattativa tra le parti al fine di individuare tra le medesime una qualche ipotesi di accordo transattivo, sulla spinta di una segnalazione-parere dell'A.G.C.M. del febbraio 2009, nella quale si era espresso il dubbio che simili disposizioni regolamentari (con riguardo specifico alla deroga concessa a Poste Italiane a scapito dei corrieri privati) potessero creare effetti distorsivi sulla concorrenza, tenuto conto altresì della prossima scadenza del termine per dare attuazione alla cosiddetta terza direttiva (la direttiva n. 6/08, di completamento della liberalizzazione nel settore dei servizi postali, il cui termine di attuazione sarebbe poi scaduto al 31 dicembre 2010),

Senonchè è accaduto che a conclusione di una lunga serie di riunioni tra le parti, finalizzate a rendere possibile, nell'intento del Comune, non già, ai badi, il mantenimento dei permessi di accesso sinora concessi provvisoriamente agli associati ad A.I.C.A.I., quanto un accordo tra l'A.I.C.A.I. stessa e la "Veloce" allo scopo di indurre la prima ad affidare alla seconda, a tal fine resasi disponibile, l'espletamento dei propri servizi all'interno dell'area ZTL, sono insorte difficoltà insormontabili a causa della asserita incompatibilità,

a giudizio della attuale ricorrente, della struttura della “piattaforma logistica “ gestita dalla soc. La Veloce con il rispetto delle norme e degli standard imposti ai corrieri aerei internazionali “.

Di qui la determinazione, ora impugnata, di ridar vita alle soprariordinate ordinanze ritenute legittime dal Consiglio di Stato e temporaneamente sospese per le ragioni ora dette, con contestuale cessazione, a decorrere dal 1° maggio 2010, del rilascio dei permessi provvisori di accesso alla ZTL a favore degli associati ad A.I.C.A.I., non prima di aver precisato che la posizione espressa dall’Autorità della Concorrenza “non può comunque superare in alcun modo la richiamata sentenza del Consiglio di Stato”.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di dover condividere l’eccezione svolta dalle controparti di inammissibilità del ricorso.

La nota impugnata, infatti, lungi dal rivestire i connotati propri di un provvedimento amministrativo in senso proprio, vale a dire di una espressione di volontà volta a produrre una modificazione della realtà giuridica preesistente, si limita ad una presa d’atto dell’avvenuto fallimento del tentativo lodevolmente posto in essere di trovare un accomodamento fra gli opposti interessi della parte ricorrente da un lato e della “Veloce” con il supporto dello stesso Comune di Vicenza dall’altro lato, con conseguente, inevitabile riattivazione delle ordinanze a suo tempo vanamente impugunate perché al termine del dovuto iter processuale ritenute in via definitiva legittime dal Consiglio di Stato giudice di ultimo grado.

Si tratta in sostanza semplicemente di una ineccepibile, oltre che considerata opportuna, perché soddisfacente dell'interesse pubblico di cui è titolare il Comune di Vicenza, messa in esecuzione del dictum del giudice d'appello, e cioè di un atto privo, come detto, di un suo autonomo contenuto provvedimentale; né potrebbe sostenersi ch'esso faccia seguito ad un riesame della fattispecie sulla base di nuovi elementi di valutazione, come tale in ipotesi configurandosi come nuova e diversa manifestazione di volontà provvedimentale, giacché, come si è detto, fin dall'inizio il Comune, forte delle argomentazioni contenute nella sentenza che aveva accertato la piena legittimità delle ordinanze contestate, aveva aperto il tavolo di trattative soltanto per tentare di convincere la parte ricorrente ad affidare lo svolgimento dei propri servizi alla "Veloce", senza mai mettere in discussione la possibilità di modificare le contestate ordinanze nel senso che si auspicava, e cioè nel senso di concedere alla parte ricorrente i richiesti permessi di accesso con veicoli alla ZTL al pari delle Poste Italiane.

Da ciò deriva che le doglianze mosse (di violazione del giusto procedimento, di violazione degli artt. 82 e 86 del Trattato di Roma, di eccesso di potere per carenza di motivazione - alle quali si aggiungono quelle qui riproposte come riprese dal precedente ricorso del cui esito conclusivo si è detto innanzi al giudice d'appello - di violazione dell'art. 6 del D.l.vo n. 261/99 e della disciplina nazionale di derivazione comunitaria in materia postale, di incompetenza, di

violazione dell'art. 7 del D:vo n. 285/92, di violazione del Regolamento CE /2002/2320. di violazione della normativa posta a tutela della concorrenza, di eccesso di potere, sviamento, motivazione illogica e violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa) risultano all'evidenza nella loro integralità mal poste e quindi inammissibili, in quanto rivolte avverso un atto che non è un provvedimento e quindi è privo di contenuto lesivo suo proprio, mentre, con altrettanta evidenza, laddove in sostanza le doglianze in questione richiedono un riesame delle statuizioni già contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, si scontrano inevitabilmente con il giudicato formatosi inter partes e si rendono quindi anche per tale ancor più radicale ragione ovviamente inammissibili.

Una precisazione peraltro si rende a questo punto opportuna a parziale conforto delle posizioni della parte ricorrente.

Ci si riferisce ai dubbi espressi dall'Autorità di garanzia della Concorrenza nel sopra ricordato parere del febbraio 2009 per il fatto che nell'ordinanza 31 ottobre 2007 del Comune di Vicenza, della quale pure si è detto, come confermativa di precedenti ordinanze contenenti deroghe a favore di Poste Italiane, la deroga stessa sia prevista "in particolare" per le operazioni di ritiro e consegna della corrispondenza, la vuotatura delle cassette di impostazione cittadina e il deposito delle cassette di appoggio della corrispondenza che i portalettere ritirano per il successivo recapito ai cittadini, e non

invece “in esclusiva” per le attività riservate: il che significa, naturalmente, che la deroga a favore delle Poste Italiane è consentibile solo ove si tratti di Servizio pubblico universale, come definito dall’art. 3 del D.l.vo n. 261/99. E in tal senso, appunto, si era espresso anche il Consiglio di Stato nella più volte ricordata sentenza n. 596/09 ove la deroga era stata ritenuta legittima in quanto Poste Italiane, a differenza della parte ricorrente, è intestataria di compiti di servizio pubblico universale.

Ciò posto, anche a voler prescindere dal fatto che, stando a quanto si afferma recisamente nella memoria di replica da ultimo depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, della suddetta deroga Poste Italiane s.p.a. usufruisce a Vicenza limitatamente allo svolgimento del servizio universale, mentre il servizio di corriere espresso per posta celere pacco espresso (che non rientra nell’ambito del servizio universale) viene svolto da una società partecipata i cui addetti accedono a piedi alla ZTL, al pari degli operatori della parte ricorrente, resta il fatto che nella nota impugnata, pur tenendosi ferme le ordinanze in questione in ineccepibile aderenza al dictum del giudice d’appello, si dà atto espressamente dell’esistenza di una problematica relativa alla concorrenza tra i corrieri e Poste Italiane, e della necessità di “rapportarsi” con l’Autorità, “ove questa intenda direttamente interessare il Comune operando nel contesto dei propri poteri”.

Il che significa che in un prossimo futuro, anche alla luce delle

modifiche normative che si dovranno approvare per adeguare la disciplina interna alla ricordata direttiva n. 6/2008 (si veda ora l'art. 1 del D.L.vo n. 58/11), il Comune di Vicenza, al pari degli altri comuni analogamente oggetto di attenzione da parte dell'Autorità, dovrà presumibilmente rivedere la propria disciplina di accesso alla ZTL.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono comunque valide ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente, Estensore

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)